


Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia

Al Presidente della Provincia di
Cremona
All'Organo di revisione dei conti

Della Provincia di Cremona

CORTE DEI CONTI



0018597-27/10/2017-SC_LOM-T87-P

OGGETTO: Trasmissione deliberazione n. 300/2017/PRSP del 26 Ottobre 2017.

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione regionale di controllo.

Il Funzionario
(Dott.ssa Elena Riso)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elena Riso'.



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere (relatore)
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott.ssa Rossana De Corato	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 25 ottobre 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;


vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;



vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
udito il relatore, Cons. Luigi Burti.

FATTO


In sede di esame dei questionari relativi ai rendiconti 2014 e 2015 trasmessi dall'Organo di revisione della Provincia di Cremona e redatti ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Finanziaria 2006) come integrato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, è emerso il mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per entrambe le annualità considerate (2014-2015). Con nota istruttoria del giorno 19 luglio 2017 (prot. C.d.C. 11623), il Magistrato istruttore ha chiesto all'Organo di revisione delucidazioni e supporti documentali in ordine alle principali motivazioni del mancato conseguimento del patto di stabilità sia per l'anno 2014 (per € -10.372.000,00 cfr. Prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014, a fronte di un saldo obiettivo 2014 calcolato in €. 3.391.000,00) che per l'anno 2015 (per €. -25.220.249,00 cfr. sezione 3.3 del questionario consuntivo 2015, a fronte di un saldo obiettivo 2015 calcolato in €. 7.463.000,00) specificando, in particolare, i provvedimenti adottati dall'amministrazione nel corso del 2015 e del 2016 e la concreta applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione pro tempore vigente (art. 31, comma 26, l. n. 183/2011).

Sulla base dei riscontri emersi dalla risposta istruttoria dell'ente de quo (prot. C.d.C. n. 11948 del 28 luglio 2017), il Magistrato Istruttore, ritenendo che sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha richiesto, con relazione del 16 ottobre 2017, la fissazione di camera di consiglio ai fini dell'esame della questione e della delibera collegiale da parte della Sezione.

Sulla base della richiamata relazione, in data 17 ottobre 2017, il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione regionale di controllo per la Lombardia per esaminare la questione nella camera di consiglio del 25 ottobre 2017.

DIRITTO


I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti



La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art. 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".


In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli



stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l’autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare



agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

II) Irregolarità della gestione finanziaria

L'esame delle relazioni redatte ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione dei conti della Provincia di Cremona, in ordine alle risultanze dei Rendiconti relativi agli esercizi 2014 e 2015 evidenziavano, entrambe, il mancato rispetto dell'obiettivo finanziario posto dal patto di stabilità interno per gli esercizi di riferimento. In particolare, la relazione allegata al bilancio consuntivo 2014, rilevava un mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014 per una somma di €. -10.372.000,00 mentre, la relazione allegata al consuntivo 2015, rilevava un mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015 per €. -25.221.000,00. Con riferimento all'esercizio 2014, la relazione precisava altresì che già il precedente collegio dei revisori, con verbale n. 37 del 16 dicembre 2014, evidenziava il non rispetto dell'obiettivo e individuava la causa di questa situazione nel minor introito conseguito dalla Provincia di Cremona, a causa della mancata alienazione di due beni: l'immobile di Toscolano Maderno e la quota azionaria detenuta in Autostrade Centro Padane S.p.a.. Lo stesso rilievo veniva compiuto dal collegio anche nella relazione allegata al consuntivo 2015.

Nel corso dell'istruttoria (prot. C.d.c. 11623 del 19 luglio 2017), è stato chiesto all'Organo di revisione di fornire delucidazioni e supporti documentali in ordine alle principali motivazioni del mancato conseguimento degli obiettivi sia per il 2014 che per il 2015, specificando in particolare i provvedimenti adottati dall'amministrazione nel corso del 2015 e del 2016, oltre che la concreta applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione pro tempore vigente (art. 31, comma 26, l. n. 183/2011).

In evasione alla richiesta istruttoria, l'Organo di revisione (nota del 28 luglio 2017, prot. Cdc n. 11948) ha fornito i chiarimenti richiesti, di seguito riportati.

Con riferimento all'**esercizio 2014**, viene precisato che: "A seguito del calcolo effettuato in sede di certificazione del rispetto del patto di stabilità anno 2014, l'obiettivo risulta ridefinito in €. 391.000,00, tenendo conto del decreto del MEF ai sensi dell'art. 1 c. 122 della L. 220/2010 che riconosce all'Ente un ulteriore miglioramento dovuto alla fase di sperimentazione sulla nuova contabilità armonizzata dell'esercizio 2014. La differenza tra le entrate finali, pari ad €. 77.373.000,00 e le spese finali di €. 84.354.000,00 comporta un saldo finanziario negativo di €. 6.981.000,00: la differenza tra il saldo finanziario e l'obiettivo programmatico annuale (€. 3.391.000,00) è pari ad €. - 10.372.000,00 e pertanto il patto di stabilità per l'anno 2014 non è stato rispettato". In linea con quanto già affermato nella relazione allegata al rendiconto consuntivo 2014, anche nella nota di risposta alla richiesta istruttoria del 19 luglio p.v. si legge quanto di seguito: "Nonostante il costante monitoraggio della situazione, è emerso nel mese di dicembre 2014, un minor introito corrispondente alla mancata alienazione sia dell'immobile di Toscolano Maderno (stima agli atti per 13,4 milioni di €.) che della quota azionaria detenuta in Autostrade Centro Padane S.p.a. (valore nominale €. 4.660.860,00, valore base d'asta €.153.716,82, importo complessivo calcolato su un prezzo di €. 27,87×436.086 azioni poste in vendita). La mancata realizzazione dell'alienazione delle azioni di Autostrade Centro Padane e dell'immobile di Toscolano Maderno non ha quindi permesso il rispetto dell'obiettivo del patto 2014".

L'Organo di revisione ribadisce questa medesima argomentazione quale causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno anche con riferimento all'**esercizio 2015**. Precisamente, si legge quanto segue: "E' stato predisposto l'apposito prospetto contenente le previsioni di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per l'esercizio 2015: tale prospetto evidenzia l'obiettivo pari a €. 7.463.000,00". Viene inoltre ripresa la deliberazione di consiglio n. 21 del 23 luglio 2015, avente quale oggetto il "*Bilancio di previsione 2015/2017. Presa d'atto impossibilità di raggiungere gli equilibri finanziari e obiettivi del patto di stabilità*", per ribadire quanto segue: "A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 78/2015, il bilancio di previsione 2015 può rispettare i vincoli e limiti normativi imposti in materia di patto di stabilità solo se si realizzassero positivamente le procedure di alienazione dell'immobile di

Toscolano Maderno e delle partecipazioni societarie in Autostrade Centro Padane S.p.a.”

Tuttavia, nonostante il costante monitoraggio della situazione, nel mese di dicembre 2015 è emersa una situazione analoga a quella riscontrata nel dicembre 2014 e cioè che il mancato perfezionamento di entrambe le alienazioni citate ha compromesso in maniera irreversibile la possibilità, per l'ente, di rispettare, anche nel 2015, il patto di stabilità interno.

Alla luce di quanto sopra, la Sezione non può che accertare l'obiettiva violazione del Patto di stabilità interno per entrambe le annualità 2014 e 2015, ribadendo l'importanza del rispetto dello stesso per la realizzazione degli obiettivi finanziari del comparto degli enti locali previsti, di anno in anno, dalla legislazione di finanza pubblica.


Si rammenta al riguardo che le norme relative al Patto di stabilità interno impongono agli enti locali la necessità di prevedere adeguate modalità di programmazione della spesa pubblica finalizzate al perseguimento degli obiettivi di volta in volta previsti dal legislatore nazionale.

L'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia nei confronti degli altri Paesi dell'Unione europea, cui il conseguimento degli obiettivi del Patto è funzionale, conduce a ritenere quale “comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria” il mancato rispetto dello stesso.

Si richiede pertanto che l'ente, da un lato, applichi le sanzioni e limitazioni amministrative previste, dall'altro, adotti specifici provvedimenti per ricondurre la gestione entro gli obiettivi fissati dalla legge.

Il comma 707 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 conferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. In particolare, il comma 26, lettere a), b), c), d ed e), dell'articolo da ultimo richiamato disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza l'applicazione dei precetti che seguono.

a) La riduzione del fondo di solidarietà comunale per i comuni e del fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province. In particolare, è previsto che gli enti locali inadempienti sono assoggettati, nell'anno successivo a quello



dell'inadempienza, alla predetta riduzione in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Parimenti, le province della regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura.

In caso di incapienza di tali fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2.

In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno e, in caso di incapienza, a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) Gli impegni per spese correnti, imputati all'esercizio successivo a quello di inadempienza, che non possono essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni imputati all'ultimo triennio (per l'anno 2016, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2015, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2013-2015, così come risultano dal rendiconto della gestione dell'ente);


e) Il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredate da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno relativo all'anno precedente. In assenza della predetta attestazione,

l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ovvero: assunzione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap - cosiddetto upfront -, operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Costituisce indebitamento, altresì, il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti locali rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito. Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Si aggiunga che, ai sensi del comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, gli enti locali non possono ricorrere ad indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite.

Il divieto di ricorrere ad indebitamento di cui alla richiamata lettera c) non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale.



nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.


Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando il contratto, anche se definito "di leasing operativo", stipulato successivamente al 1° gennaio 2015, prevede la facoltà di riscattare il bene. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto).

Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento. Infine, ai sensi del richiamato comma 17 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;

d) Il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.

Si evidenzia che analoga sanzione è prevista — in caso di mancato rispetto della norma recata dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento delle dinamiche di crescita della spesa di personale— dall'articolo 1, comma 557-ter della citata legge.

Infine, giova ribadire che spetta alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza sulla gestione finanziaria degli enti locali (articolo 148-bis, comma 3, del TUEL), la verifica del rispetto dei vincoli e delle limitazioni poste in caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, dunque, anche dell'autoapplicazione della predetta sanzione in materia di personale.



e) La riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano nell'anno successivo a quello dell'inadempienza. Conseguentemente, l'inadempienza nel 2014 comporterà l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2015, mentre l'inadempienza 2015 ne comporterà l'applicazione nel 2016.

L'amministrazione provinciale, in risposta a specifica richiesta istruttoria sul punto, ha confermato l'applicazione, nell'esercizio 2015 e nel 2016, delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per il mancato rispetto del Patto.

Sono state conseguentemente integralmente applicate nel 2016 le seguenti misure sanzionatorie:

“- le spese correnti sono state impegnate in misura non superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio precedente;

- non si è fatto ricorso ad indebitamento di alcun genere;

- non sono state effettuate assunzioni di personale;

- sono state ridotte del 30% le indennità di funzione e i gettoni di presenza degli amministratori rispetto all'importo risultante al 30.06.2014;

- come prescritto dall'art. 8 – co. 1 - del CCNL 11.04.2008 e dall'art. 40 – co.3 quinquies – del decreto Legislativo 165/2001 non si è proceduto all'incremento e conseguente assegnazione del fondo per le risorse destinate ai contratti integrativi decentrati”.

Si precisa che la sanzione di cui alla lettera a) già prevista dal c. 26 dell'art. 31 di cui alla L. n. 283 del 2011, a ragione, non è stata applicata né nel 2015 né nel 2016.

Con riferimento al 2015, il D.M. del 24 settembre 2015 ha individuato le Province e le città metropolitane assoggettate alla sanzione: la Provincia di Cremona non risulta indicata nell'elenco poichè, come si legge nella nota di risposta prot. CdC n. 11948 del 28 luglio 2017: “La spesa per l'edilizia scolastica anno 2014 è risultata superiore rispetto all'importo della sanzione, definita sul consuntivo anno 2014”.

Per quanto riguarda il 2016, la mancata applicazione della sanzione di cui alla lettera a) della disposizione citata *supra*, viene ricondotta alla previsione di cui all'art. 7 del D.L. 113/2016 che eliminerebbe questa sanzione per le province e le città metropolitane che non hanno rispettato il patto 2015.

Alla verifica delle misure sanzionatorie adottate dal Comune la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'ente

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,

ACCERTA

il mancato rispetto del patto di stabilità per gli anni 2014 e 2015;

INVITA

l'Amministrazione della Provincia di Cremona, nel prosieguo della sua gestione, ad intraprendere adeguate azioni per superare la criticità rilevata, riservandosi la verifica delle medesime nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo sui documenti contabili dell'Ente;


DISPONE

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema S.I.Qu.E.L., al Presidente della Provincia e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio provinciale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema S.I.Qu.E.L., all'organo di revisione della Provincia di Cremona;
- la pubblicazione della presente pronuncia sul sito internet della Provincia nelle modalità di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 ottobre 2017.


Il Magistrato istruttore

Cons. Luigi Bartolotti



Il Presidente

Dott.ssa Simonetta Rosa



26 OTT 2017

Depositata in Segreteria

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Daniela Parisini

